



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI SETTORE
PROGRAMMAZIONE ORDINAMENTI DIDATTICI E
ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
U.O. DOCENZE A CONTRATTO, AFFARI GENERALI E
REGOLAMENTARI DELLA DIDATTICA

IL RETTORE

VISTO l'art. 42 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

VISTO l'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R.n.341-2019 prot.9928 del 05.02.2019;

VISTO D.R. n.3570-2014 del 14 ottobre 2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la Nomina dei cultori della materia" e ss.mm.ii. del D.R. n.1335/2017 del 19.04.2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.08/29 che ha fornito specifico parere nell'adunanza del 27.03.23;

VISTA la delibera del Senato Accademico n.06/01 del 18.04.2023;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.2589-2022 del 06.06.2022 ed in particolare l'art.11, comma 1 e 2;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n.3423-2013 del 31.10.2013 ed in particolare l'art. 2, comma 2;

DECRETA

Art. 1 - Per quanto sopra esposto è emanato il "Regolamento per la nomina dei cultori della materia" come da testo in allegato che fa parte del presente decreto.

Art. 2 - Il suddetto Regolamento sostituisce il precedente emanato con D.R.1335/2017 del 19.04.2017 e verrà pubblicato, unitamente al presente Decreto, mediante affissione nell'Albo Ufficiale di Ateneo ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto di Ateneo e sul sito web di Ateneo ai sensi dell'art.2, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 24/05/2023 08:34:00

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA

Art. 1

Obiettivi del Regolamento e definizione delle funzioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, in conformità a quanto disposto sia dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che stabilisce che <<Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. [...]>>, sia dall'art. 25 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Si intendono "cultori della materia", d'ora innanzi "cultori", esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, ricercatore universitario ed assegnista di ricerca, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare - documentata esperienza ovvero peculiari -competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente Regolamento, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto. Il titolare dell'assegnato di ricerca può fare parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell'assegnista di ricerca e previa presentazione della proposta redatta conformemente all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Requisito essenziale per la nomina a cultore è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 o laurea specialistica/magistrale rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270.
I candidati alla nomina di cultore devono altresì possedere almeno uno dei seguenti altri titoli:
 - a) Dottore di Ricerca o ex assegnista di Ricerca;
 - b) titolarità di una borsa di studio;
 - c) essere stati professori a contratto in materia affine o dello stesso SSD;
 - d) esperto di comprovata esperienza nel SSD laureato da almeno sette anni;
 - e) esperto di comprovata esperienza per i SSD presenti nei Corsi di Studio delle professioni sanitarie, delle scienze motorie e del servizio sociale.
4. Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione della qualifica di cultore.
5. È in ogni caso escluso lo svolgimento sistematico da parte dei cultori di altre attività didattiche istituzionali, sotto qualsivoglia forma.
6. La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
7. Ogni diversa disposizione provvedimento o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 2

Procedura di nomina

1. La proposta di nomina a cultore di un soggetto (Allegato 1) è formulata, entro la data di inizio dei semestri del calendario didattico, da un docente (professore o ricercatore) afferente al settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività.
2. La proposta, formulata con riferimento al massimo a due insegnamenti dello stesso SSD è, pena l'inammissibilità, corredata da:
 - a) una dichiarazione di disponibilità (Allegato 2), rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dal presente Regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;

- b) un curriculum dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale, od equipollente, nei limiti temporali previsti dal presente Regolamento e di almeno uno degli altri titoli previsti dall'art. 1, comma 3 lettere a), b), c), d), e) del presente Regolamento e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con l'insegnamento per il quale si propone la nomina a cultore;
 - c) un'ulteriore dichiarazione (Allegato 2) dell'interessato di non intrattenere, e di non avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta di nomina, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
3. La proposta di nomina è successivamente sottoposta dal docente proponente al Consiglio di Corso di Studio competente per l'approvazione.
 4. Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base della proposta di nomina di cui al comma 1 e del curriculum dell'interessato, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone, con apposita delibera, al Consiglio del Dipartimento di riferimento, la nomina a cultore per uno specifico insegnamento del SSD.
 5. Il Direttore del Dipartimento può provvedere alla nomina con proprio provvedimento da portare a ratifica nella prima adunanza utile dell'organo collegiale.
 6. Il Consiglio di Dipartimento può nominare un numero massimo di due cultori per ciascun insegnamento.
 7. Il Direttore del Dipartimento può nominare cultore della materia, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi, al di fuori della quota prevista nel precedente comma e su richiesta dell'interessato, un docente in quiescenza dandone comunicazione ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

Art. 3

Durata e rinnovo

1. Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per tre anni accademici ed è rinnovabile.
2. Il cultore può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università degli Studi di Palermo" esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione dell'insegnamento e del settore scientifico-disciplinare in cui è stata conferita.
3. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento.
4. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa attestazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale da parte del docente responsabile.

Art. 4

Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza

- 1 Il Consiglio di Dipartimento è tenuto alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cultori della materia che provvederà a trasmettere, per tramite dei propri uffici, ai responsabili delle segreterie studenti entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle proposte.
2. Ai fini dei requisiti di trasparenza tale elenco, che dovrà contenere le generalità del cultore, il professore o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Corso di Studio, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, l'insegnamento per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. I dati previsti dalla procedura CSA devono essere inseriti dal personale amministrativo preposto, presso il Dipartimento competente, alla gestione degli incarichi didattici.

Art. 5

Norme finali

1. Per l'Anno Accademico 2022/2023 restano comunque valide le nomine già effettuate e le commissioni già nominate.